

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)

(omissis)

Art. 55

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria)

1. All' articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole << e nelle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << , nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli >>;

b) al comma 3, le parole << previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << di Grado e Lignano Sabbiadoro >>;

c) al comma 3 bis, le parole << Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli >> e le parole << del Comune con il maggior numero di abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno dei Comuni aderenti alla Comunità >>;

d) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

<<**3 ter.** Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.>>.

Art. 56

(Modifiche agli articoli 27 e 27 bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali)

1. All' articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.>>;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.>>;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.>>;

e) il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: << L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. >>.

2. All' articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << aventi un organo di revisione collegiale >>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<**1.1.** I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.>>.

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola << centottanta >> è sostituita dalla seguente: << duecentosettanta >>.

(omissis)